



COMUNE DI CAPOVALLE

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Marconi,1

25070 CAPOVALLE (BS)

Tel. 0365-750021 Fax. 0365-750143

P. Iva 00576630982 Cod. Fisc. 00744090176

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☐ COPIA

SEDUTA : X Pubblica ☐ Non Pubblica

N. 03 SESSIONE : X Ordinaria ☐ Straordinaria ☐ Urgente

Data **09 maggio 2022** CONVOCAZIONE : ☐ 1° X 2°

OGGETTO: **Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Economico Finanziario
PEF 2022-2025**

L'anno *duemilaventidue* il *giorno 09 (nove)* del mese di maggio alle ore 21.15 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
	GRANDI NATALINO	X	
	RIGHETTI MARCO	X	
	RIGHETTI CLAUDIO	X	
	GIORGI LICIA		X
	GRAZIOTTI CHRISTIAN	X	
	MAGAGNINI PIETRO	X	
	RIGHETTI ANDREA		X
	SALVIATI GIULIA	X	
	CARRETTA FLAVIO LUIGI	X	

	RIZZI FRANCESCO	X	
	DE CESARE DAVIDE	X	

TOTALE

9	2
---	---

Presiede il Sig. GRANDI NATALINO nella sua qualità di sindaco e presidente del consiglio comunale. Partecipa alla seduta il dott. LORENZI ALBERTO, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 09 (nove) consiglieri su n. 11 (UNDICI) consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

OGGETTO:	Tassa Rifiuti (TARI) – Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione, è stato differito al 31 marzo 2022;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025.

Vista la nota di SAE (Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia) protocollo in entrata n. 1558/2022 registrata il 14 marzo 2022 di trasmissione del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 redatto in base al “metodo Tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) approvato con Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 in qualità di gestore del servizio di igiene urbana.

Tutto ciò premesso,

Visti dunque:

- il Piano Economico Finanziario 2022-2025 (PEF 2022-2025) elaborato in base allo schema tipo di cui all’Allegato 1 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale,
- la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all’allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale,
- la Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
- la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 3 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale

Dato atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA “Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” per l’approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.

Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, a’ sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l’attendibilità tecnica, la regolarità e la correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, valutando:

1. la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
2. il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP;
3. la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di bilancio.

“(...) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile e che l'atto è assoggettabile a controllo di regolarità amministrativa e contabile, nella fase successiva, a mente dell'art. 147 bis comma 2 del tuel d. lgs. n. 267/2000 esercitato da parte del segretario comunale

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2014 in ordine alle regole per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni, che detta le regole tecniche per i documenti informatici previste dall'art. 20, commi 3 e 4, dall'art. 22, commi 2 e 3, dall'art. 23, dall'art. 23-bis, commi 1 e 2 e dall'art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005) e la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016 e le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - AgID - 11 settembre 2020, tenuto conto che, come precisato dal Consiglio di Stato - nell'ambito del parere reso sullo schema di D.Lgs. del correttivo al CAD, n. 2122/2017 del 10.10.2017 - le Linee Guida adottate da AgID, ai sensi dell'art. 71 del (CAD), hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano da parte dei presenti aventi diritto.

DELIBERA

- 1) di approvare:

- il Piano Economico Finanziario 2022-2025 (PEF 2022-2025) del comune di Capovalle elaborato in base allo schema tipo di cui all'Allegato 1 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale,
 - la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'allegato 2 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale,
 - la Relazione tecnica al Piano Finanziario TARI redatta ai sensi del DPR 158/99, art. 8;
 - la Dichiarazione di veridicità, redatta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 alla Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 4/11/2021 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 3) di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità procede da scelte ampiamente discrezionali riservate all'Autorità Comunale circa l'apprezzamento dell'urgenza di provvedere non suscettibili di sindacato di legittimità da parte del Giudice Amministrativo (in tal senso: Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 2 Sentenza 23 gennaio 2013, n. 99; Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino, Sezione 2 Sentenza 14 marzo 2014, n. 460) e non presuppone la pubblicazione e che, parimenti non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 2000 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati (non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Avverte inoltre che:

"la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825)

l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge";

“per insegnamento giurisprudenziale costante la "piena conoscenza" di un provvedimento come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività. (Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328; Cons. Stato, 23 maggio 2018, n. 3075). “Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa|Trentino Alto Adige - Bolzano|Sezione 1|Sentenza|20 ottobre 2020| n. 248

il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239).

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE.

I competenti Responsabili del Servizio esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e parere favorevole di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Capovalle, 09.05.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL segretario comunale

Dott. Lorenzi Alberto

FIRMATO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL segretario comunale

Dott. Lorenzi Alberto

FIRMATO



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Grandi Natalino

FIRMATO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lorenzi Alberto



FIRMATO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 d.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Io sottoscritto certifico che, copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo pretorio a' sensi dell'art. 124 del d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi e divenire esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione a norma dell'art. 134 comma 3 del d. lgs. N. 267/2000, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità a mente dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Lì, 09 maggio 2022

L' addetto

Il segretario comunale

Dott. Lorenzi Alberto



FIRMATO